

A photograph of four business professionals in a modern office setting. A man in a blue suit is holding a tablet and looking at it, while a woman in a light blue blouse and dark pants stands next to him. Another man in a dark suit is walking away from the camera in the foreground, and a woman in a dark patterned jacket is walking away in the background. The office has glass walls and a sign that says "LONDON".

Tregua fiscale 2023

Dalla definizione agevolata degli accertamenti alla rottamazione dei ruoli

Grosseto, 3 marzo 2023

Le misure agevolative introdotte dalla Finanziaria 2023 (*legge 29 dicembre 2022, n. 197*)

- 1 *Adesione agevolata agli avvisi bonari (controlli automatizzati)*
- 2 *Regolarizzazione delle violazioni formali*
- 3 *Ravvedimento speciale*
- 4 *Adesione agevolata agli atti dell'accertamento*
- 5 *Definizione agevolata delle controversie tributarie*
- 6 *Conciliazione agevolata e rinuncia liti in Cassazione*
- 7 *Regolarizzazione dei pagamenti rateali*
- 8 *Stralcio e Rottamazione*

1- Adesione agevolata agli avvisi bonari

Ambito oggettivo

- Somme dovute a seguito di controlli automatizzati relative ai periodi d'imposta 2019-2021:
 - Per le quali il termine di pagamento non sia scaduto al 1° gennaio 2023;
 - Per le quali l'avviso bonario sia stato notificato dopo questa data.
- Somme dovute a seguito di controlli automatizzati per i quali sia in corso un piano di rateazione al 1° gennaio 2023.

La misura agevolativa non riguarda le somme dovute a seguito di controlli formali ex art. 36-ter.

I benefici

Decurtazione delle sanzioni dal 10% al 3%. Pagamento di imposte, interessi e sanzioni ridotte:

- In un'unica soluzione entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso (90 in caso di avviso telematico);
- Con un piano di rateazione (20 rate trimestrali), di cui la prima da versare entro le stesse scadenze.

2- Regolarizzazione delle violazioni formali

Violazione formale: definizione

«le infrazioni, le irregolarità e l'inosservanza di obblighi o adempimenti di natura formale (...) che non rilevano per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento di tali tributi»
(Circolare AdE n. 2/2023)

Esempi

- L'omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche IVA (quando l'imposta risulti comunque assolta);
- L'irregolare tenuta delle scritture contabili;
- L'omessa restituzione dei questionari o la restituzione dei questionari con risposte incomplete;
- La tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari abilitati;
- Le omesse o tardive comunicazioni di dati all'anagrafe tributaria;
- L'omessa dichiarazione di inizio o variazione dell'attività;
- L'omessa comunicazione di dati al sistema tessera sanitaria;
- L'omessa o irregolare applicazione del *reverse charge* (nei casi in cui l'IVA sia stata comunque versata).

2- Regolarizzazione delle violazioni formali

Le esclusioni

- La tardiva/omessa registrazione di contratti;
- La mancata applicazione delle ritenute;
- L'omessa o infedele dichiarazione dei redditi, IVA o del sostituto d'imposta;
- L'omessa o irregolare compilazione del quadro RW;
- L'omessa o tardiva comunicazione all'Enea ai fini della detrazione delle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica.

Le violazioni formali che possono essere regolarizzate sono solo quelle commesse entro il 31 ottobre 2022.

Proroga dei termini di decadenza: le violazioni formali commesse fino al 31 ottobre 2022, già rilevate in un PVC, possono essere contestate entro il 31 dicembre del 7° anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione (a prescindere dalla regolarizzazione).

2- Regolarizzazione delle violazioni formali

Il pagamento

- 200 euro per ciascun anno d'imposta a cui si riferiscono le violazioni;
 - Versamento in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2023;
- oppure
- Versamento in due rate di pari importo con scadenza 31 marzo 2023 e 31 marzo 2024.

La rimozione delle irregolarità

- Rimozione da effettuarsi entro il 31 marzo 2024 tramite nuovo invio delle dichiarazioni o comunicazioni irregolari/omesse;
- Rimozione da non effettuarsi quando essa sia impossibile o non necessaria (es. errata applicazione del *reverse charge*).

3- Ravvedimento speciale

Ambito oggettivo

- Ravvedibili tutte le violazioni commesse dal contribuente concernenti le dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021;
- Ravvedibili anche le violazioni c.d. prodromiche alla dichiarazione.

Le esclusioni

- Violazioni concernenti tributi non amministrati dall'Agenzia delle Entrate (escluse altre agenzie ed enti locali);
- Violazioni riscontrate a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni;
- Violazioni formali;
- Violazioni in materia di omessa compilazione del quadro RW (emersione di attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero);
- Violazioni comunque realizzate nei casi di dichiarazione omessa.

3- Ravvedimento speciale

I benefici

- Abbattimento delle sanzioni a 1/18 del minimo;
- Dilazione in otto rate trimestrali;
- Applicabilità della compensazione.

Il perfezionamento

- Pagamento della sanzione agevolata:
 - In un'unica soluzione entro il 31 marzo 2023;
 - In otto rate trimestrali di pari importo (prima rata da versare entro il 31 marzo 2023; interessi al 2% annuo su ogni rata successiva alla prima).
- Rimozione della violazione.

4- Adesione agevolata agli atti dell'accertamento

Ambito oggettivo

Definibili le sanzioni relative a violazioni accertate in:

- PVC
- Avvisi di accertamento
- Avvisi di rettifica
- Avvisi di liquidazione
- Inviti al contraddittorio

Non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023 e quelli notificati entro il 31 marzo 2023.

La misura agevolativa riguarda anche l'acquiescenza all'atto impositivo.

Le esclusioni

- Violazioni concernenti tributi non amministrati dall'Agenzia delle Entrate (escluse altre agenzie ed enti locali);
- Atti emessi per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero.

4- Adesione agevolata agli atti dell'accertamento

I benefici

- Abbattimento delle sanzioni a 1/18 del minimo;
- Dilazione in venti rate trimestrali.

Il perfezionamento

- In caso di accertamento con adesione al pvc e agli avvisi di accertamento, rettifica, recupero e liquidazione, il perfezionamento avviene con il versamento dell'intero importo dovuto o della prima rata, entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo;
- In caso di acquiescenza all'atto impositivo, il perfezionamento avviene con il pagamento dell'intero importo dovuto o della prima rata entro lo spirare del termine utile alla presentazione del ricorso.

Le misure agevolative introdotte dalla Finanziaria 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197)

	Ravvedimento speciale	Adesione agevolata
Abbattimento sanzionatorio	1/18 del minimo	1/18 del minimo
Interessi sull'imposta	Tasso legale	3,5%
Interessi sulle rate successive alla prima	2%	Tasso legale
Rateazione	8 rate trimestrali	20 rate trimestrali
Compensazione con crediti d'imposta	Si	No

5- Definizione agevolata delle liti tributarie

Ambito oggettivo

Definibili tutte le controversie pendenti alla data del 1° gennaio 2023.

Nessuna limitazione in relazione all'atto impugnato.

Le esclusioni

- Controversie in cui sia parte un ente diverso dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia delle Dogane;
- Impugnazione di dinieghi al rimborso;
- Controversie afferenti il recupero di crediti tributari sorti all'estero;
- Controversie relative a risorse proprie dell'UE;
- Controversie riguardanti l'IVA riscossa all'importazione
- Controversie relative al recupero di aiuti di stato.

5- Definizione agevolata delle liti tributarie

Il pagamento

Regola generale	100% del valore della lite
Lite pendente in primo grado o pendente a seguito di cassazione con rinvio	90% del valore della lite
Controversie pendenti in grado d'appello o in Cassazione	
Soccombenza totale dell'AdE in primo grado	40% del valore della lite
Soccombenza totale dell'AdE in secondo grado	15% del valore della lite
Soccombenza totale dell'AdE sia in primo che secondo grado	5% del valore della lite
Soccombenza reciproca/accoglimento parziale del ricorso	100% del valore della lite per quanto concerne la parte confermata dell'atto impugnato; per la parte restante 40% o 15%.
Controversie aventi ad oggetto esclusivamente le sanzioni	
Soccombenza dell'AdE nell'ultima o unica pronuncia emessa	15% del valore della lite
In tutti gli altri casi	40% del valore della lite

5- Definizione agevolata delle liti tributarie

Il perfezionamento

- ✓ Presentazione della domanda di definizione su apposito modello entro il 30 giugno 2023.
- ✓ Versamento con F24 dell'intero importo dovuto o della prima rata entro il 30 giugno 2023.
- ✓ Deposito della domanda e della copia del versamento presso l'organo giudiziario entro il 10 luglio 2023.

Attenzione ai fini del pagamento...

- Possibile dilazione in 20 rate trimestrali.
- Dall'importo dovuto si scomputano le somme già versate a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio.
- La definizione non dà luogo alla restituzione delle somme versate in eccedenza.
- E' esclusa la compensazione.

5- Definizione agevolata delle liti tributarie

Il modello per la domanda

Negli importi già versati non si tiene conto delle somme dovute all'ente della riscossione

Data di pagamento con F24

MODALITÀ DI DEFINIZIONE
 Articolo 1, commi da 186 a 191 della legge n. 197 del 2022 (vedere istruzioni)

DATI DELLA CONTROVERSIA TRIBUTARIA PENDENTE

Stato della controversia

Periodo d'imposta/ Anno di registrazione

Data di notifica del ricorso in primo grado
 giorno mese anno

Organo giurisdizionale e Sede

Registro generale
 numero anno

Tipo atto impugnato

Numero atto impugnato

Valore della controversia
 ,00

Dati identificativi procedimento

DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DOVUTO

Importo lordo dovuto	Importo versato in pendenza di giudizio	Importo netto dovuto	Numero rate
,00	,00	,00	
		Importo versato per la definizione o prima rata	Data di versamento
		,00	giorno mese anno

FIRMA DELLA DOMANDA
 FIRMA DEL DICHIARANTE

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Codice fiscale dell'incaricato

Data dell'impegno
 giorno mese anno

FIRMA DELL'INCARICATO

5- Definizione agevolata delle liti tributarie

Gli adempimenti con l'organo giudiziario

Deposito della domanda e della copia del versamento, nel fascicolo della controversia che si intende definire, entro il 10 luglio 2023 → **Estinzione del procedimento**

- In attesa di definire, il contribuente può chiedere la sospensione fino al 10 luglio 2023.
- Sospensione automatica di 9 mesi dei termini di impugnazione in scadenza tra il 1° gennaio 2023 e il 31 luglio 2023.

Il diniego della definizione deve essere notificato dall'AdE entro il 31 luglio 2024.

Il diniego è impugnabile entro 60 giorni dalla notifica.

Con l'impugnazione del diniego è chiesta la revocazione del provvedimento di estinzione del procedimento.

5- Conciliazione agevolata

I benefici

- Abbattimento delle sanzioni ad 1/18 del minimo;
- Dilazione in 20 rate trimestrali.

Le esclusioni

- Controversie in cui sia parte un ente diverso dall'Agenzia delle Entrate;
- Controversie afferenti il recupero di crediti tributari sorti all'estero;
- Controversie relative a risorse proprie dell'UE;
- Controversie riguardanti l'IVA riscossa all'importazione
- Controversie relative al recupero di aiuti di stato.

Si può aderire fino al 30 giugno 2023.

Differenza con la definizione liti: sì alla restituzione delle somme versate in eccedenza.

Esclusa la compensazione.

6- Rinuncia agevolata nei giudizi pendenti in Cassazione

I benefici

- Abbattimento delle sanzioni ad 1/18 del minimo;

Le esclusioni

- Controversie in cui sia parte un ente diverso dall'Agenzia delle Entrate;
- Controversie afferenti il recupero di crediti tributari sorti all'estero;
- Controversie relative a risorse proprie dell'UE;
- Controversie riguardanti l'IVA riscossa all'importazione
- Controversie relative al recupero di aiuti di stato.

Attenzione: non è una rinuncia in senso tecnico; è richiesto un accordo transattivo con l'AdE.

Esclusa la rateizzazione: pagamento entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo.

Esclusa la compensazione. Esclusa la restituzione delle somme già versate in eccedenza.

7- Regolarizzazione dei pagamenti rateali

Ambito oggettivo

Omesso/carente versamento delle rate successive alla prima dovute a seguito di:

- Accertamento con adesione;
- Reclamo/mediazione
- Acquiescenza
- Conciliazione

Non deve essere stata notificata la cartella di pagamento o l'atto di intimazione.

Il perfezionamento

- Versamento integrale della sola imposta (stralcio di sanzioni ed interessi) mediante:
 - Pagamento in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2023;
 - Dilazione in 20 rate trimestrali e pagamento della prima rata entro il 31 marzo 2023;

La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento integrale del dovuto. In caso di mancato pagamento di una delle rate, ritornano ad applicarsi sanzioni ed interessi + sanzione del 30% (art. 13 D.lgs. 471/97).

8- Stralcio e Rottamazione

Lo «Stralcio»

- Automatico annullamento dei debiti fino a 1.000 Euro affidati agli enti della riscossione negli anni 2000-2015;
- Lo «stralcio» comprende capitale, interessi e sanzioni (quando il creditore è lo Stato o un ente previdenziale);
- Per gli altri enti creditori, libertà di adesione al provvedimento;
- Compatibilità con rottamazione-ter e saldo e stralcio 2018;
- Non ripetibilità delle somme versate anteriormente alla data di annullamento dei carichi (31 marzo 2023);
- Sospensione delle procedure esecutive per i carichi «stralciabili» fino al 31 marzo 2023.

8- Stralcio e Rottamazione

La Rottamazione

- Cancellazione di sanzioni ed interessi per i carichi affidati alla riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 e possibilità di accedere ad un nuovo piano di dilazione;
- Domanda di definizione da presentare entro il 30 aprile 2023 (comportante rinuncia ai giudizi in corso);
- Pagamento entro il 31 luglio 2023 dell'importo integrale o della prima rata (18 rate, interessi al 2% annuo);

Attenzione: inefficacia della rottamazione in caso di mancato pagamento di una delle rate entro 5 giorni dalla scadenza. Possibilità di accedere ad un nuovo piano di rateazione ordinario.

- Non si considerano gli interessi e le sanzioni già versate, che non sono rimborsabili;
- Sospese le procedure esecutive già avviate, a seguito di domanda di definizione; estinzione con il pagamento della prima rata;
- Contenziosi in corso: sospensione del giudizio con deposito della domanda di definizione; estinzione con il deposito della copia di tutti i versamenti.



MORRI ROSSETTI

Morri Rossetti e Associati

Piazza Eleonora Duse, 2
20122 Milano (IT)
T +39 02 76 07 971

Info@MorriRossetti.it
MorriRossetti.it